

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLOMBO SVEVO e DIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Istituzione della provincia di Lecco

ONOREVOLI SENATORI. — Il 22 ottobre 1971 e nuovamente il 22 giugno 1982 il senatore Morlino presentò al Senato della Repubblica il disegno di legge: « Istituzione della provincia di Lecco ».

Lo scioglimento anticipato delle Camere non consentì, in ambedue i casi, il proseguimento dell'*iter* legislativo del disegno di legge.

L'iniziativa legislativa che si intende riproporre è motivata, da un lato, dalla convinzione di ordine generale sul ruolo nuovo che la provincia può svolgere nel processo di articolazione autonomistica dello Stato e, dall'altro, dalle considerazioni delle ragioni storiche, economiche, sociali, civili e politiche che portano il territorio lecchese a richiedere un'amministrazione autonoma della sua comunità.

Tali considerazioni sono state convalidate dal processo di riorganizzazione istituzionale avvenuto in Lombardia in seguito all'attuazione della legge n. 382 del 1975 che ha previsto con legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, il comprensorio di Lecco e con legge 12 aprile 1975, n. 47, il circondario di Lecco. Riconoscimenti formali delle ragioni di autonomia del territorio lecchese.

Successivamente detta esperienza, pur con i suoi positivi risultati, si è andata dimostrando inadeguata alle crescenti esigenze della nuova vita regionale e delle sue articolazioni interne ed ha messo in moto un processo di diversa riconsiderazione dell'istituto della provincia. Infatti in un'organica prospettiva di riorganizzazione degli enti locali subregionali l'istituto della provincia si ripropone oggi, sia pure modificato nelle strutture e nei compiti, con tutta la sua vitalità, del resto poggiata sul dettato costituzionale che all'articolo 114 dispone che la Repubblica si riparte in Regioni, province e comuni. Lungo questi svolgimenti legislativi e normativi la regione Lombardia ha provveduto a sopprimere i comprensori e con la stessa legge regionale n. 23 del 1981 ha riconfermato il circondario lecchese, lasciando in vita il consorzio di comuni che si era istituito sulla base del comprensorio di Lecco e parallelamente ha ripreso vigore con più concrete prospettive il movimento civile e politico per la istituzione della provincia di Lecco. Tale movimento ha portato all'iniziativa dei comuni interessati e favorevoli alla istituzione della nuova provincia i quali con apposite delibere formali

si sono espressi in questo senso, mentre la regione Lombardia ha adottato la decisione di proporre la istituzione della provincia stessa in data 5 aprile 1982, n. III/635 (vedi *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia del 5 maggio 1982, n. 18).

In questa stessa linea e su questa base di rinnovato e più impegnato consenso civile, sociale e politico viene oggi riproposta la presente iniziativa legislativa diretta anche, per la sua autonoma validità, a superare tutti gli eventuali dubbi procedurali che, in mancanza di norme di attuazione dell'articolo 133 della Costituzione, potrebbero ostacolare l'iter della proposta sollecitata dai comuni e dalla regione, i quali restano comunque come espressione qualificata ed unitaria della volontà del territorio e della oggettiva validità delle loro esigenze.

Certo, le aspirazioni di coloro che sollecitano la istituzione della nuova provincia non si esauriscono nel modello di istituto concretamente esistente nell'ordinamento italiano, risultando invece omogenee alle nuove prospettive che si vengono ora deli-

neando sul piano generale per l'ente provincia; ma la specialità della situazione lecchese permette di rilevare che l'iter del presente disegno di legge può essere indipendente e quindi anche precedere l'attuazione della riforma generale delle autonomie locali di cui pur si auspica una sollecita definizione.

Del resto le ragioni oggettive del movimento civile, sociale e politico, già descritto, sono oggi accresciute ed affinate nella loro intensità quantitativa e qualitativa, e nella migliore configurazione della nuova provincia, rispetto alla situazione illustrata nel 1971. Come allora l'istituzione della provincia di Lecco risponde oggi più che mai a validi motivi di ordine storico, geografico ed economico sociale. Tali motivi mantengono una palpitante attualità: essi si intendono richiamati in questa nuova proposta e nelle motivazioni delle delibere dei comuni e della Regione, mentre ci si riserva comunque di fornirne le più aggiornate e documentate quantificazioni che la discussione parlamentare richiederà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la provincia di Lecco, con capoluogo Lecco.

La circoscrizione territoriale della provincia comprende il territorio dei seguenti comuni: Abbadia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costammasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marengo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti, da concordare fra le amministrazioni provinciali di Como e Lecco, concernenti la separazione patrimoniale e la ripartizione delle attività e passività.

Art. 3.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti organi ed uffici provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici e organi provinciali.